



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 giugno 2010 (29.06)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0817 (COD)**

**9288/10
ADD 3**

**COPEN 117
EUROJUST 49
EJN 13
PARLNAT 13
CODEC 384**

NOTA

Oggetto: Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale
- Scheda finanziaria

Si allega per le delegazioni una scheda finanziaria riguardante l'iniziativa presentata da un gruppo di Stati membri per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale.

SCHEDA FINANZIARIA DELLA

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale

La direttiva proposta non prevede ulteriori oneri sul bilancio dell'Unione europea né degli Stati membri, delle amministrazioni nazionali, autorità regionali o locali.

La proposta non impone infatti la creazione di un nuovo meccanismo di finanziamento né misure che aumentino la spesa già esistente in materia.

Il quadro giuridico attuale per l'acquisizione di prove in altri Stati membri consiste di due regimi diversi: l'assistenza giudiziaria e il riconoscimento reciproco; la futura applicazione della decisione quadro sul mandato europeo di ricerca delle prove (nel gennaio 2011) rafforzerà la coesistenza di entrambi. L'applicazione dei regimi dipende dal tipo di prova e dalla scelta dello Stato di emissione/richiedente.

I due regimi non sono però simili; si può segnalare che alcune caratteristiche del riconoscimento reciproco avrebbero impatto positivo certo in termini di spesa per gli Stati membri.

Il passaggio ad un regime unico di riconoscimento reciproco semplificherà la procedura di raccolta delle prove e accelererà l'azione penale in generale in base agli elementi seguenti:

- **Semplificazione della procedura grazie ad un modulo standard**

La nuova proposta sarà corredata da un certificato (modulo standard) che sarà tradotto in tutte le lingue nazionali. Gli strumenti dell'assistenza giudiziaria reciproca non prevedono questo tipo di modulo; ciascuna autorità richiedente usa quindi moduli propri per l'acquisizione di prove in un altro Stato membro. Un modulo standard comporterà risparmi di tempo per tutte le autorità competenti, sia di emissione (un modulo unico e di facile uso, già testato e approvato dagli operatori del settore in altri campi come il mandato d'arresto europeo) sia di esecuzione (facile comprensione della richiesta, diversamente dalla situazione attuale a causa della varietà di moduli in uso tra gli Stati membri e a volte anche all'interno di un solo Stato membro).

- **Semplificazione delle procedure di traduzione**

Se è mantenuto l'obbligo di tradurre la richiesta in una lingua nazionale dello Stato di esecuzione - o in una lingua di sua scelta - il modulo standard è già tradotto in tutte le lingue nazionali; restano pertanto da tradurre solo brevi parti del modulo, come la descrizione dell'atto d'indagine, i motivi per emettere un ordine europeo d'indagine o i criteri relativi alle formalità e procedure. In termini di costi, comporterà sensibili risparmi di tempo e denaro, soprattutto per lo Stato di emissione, ma anche per quello di esecuzione (a volte le traduzioni sono di difficile comprensione).

- **Sveltimento della procedura**

Poiché si fissano scadenze, ci si può ragionevolmente aspettare che le procedure per l'acquisizione delle prove siano più rapide. L'attuale quadro giuridico, composto soprattutto da strumenti di assistenza giudiziaria reciproca, non prevede scadenze e l'efficienza e rapidità dell'acquisizione delle prove dipende dunque interamente dalla buona volontà dello Stato di esecuzione.

Alla luce di quanto sopra, sembra ovvio che la sostituzione dell'attuale quadro giuridico con la proposta comporti economie sostanziali per gli Stati membri. Tuttavia, la stima di questi benefici sembra difficile da valutare in concreto.

Come tutte le proposte dell'UE, l'applicazione delle nuove misure ha un costo e ci vuole tempo per consentire agli interessati di assimilare le nuove regole. In effetti, una volta entrata in vigore, l'applicazione pratica della proposta richiede spesso un periodo di adattamento che ha un costo per lo Stato membro. Tuttavia, se da un lato il nuovo quadro giuridico introdotto da questa iniziativa va integrato, dall'altro l'adattamento non porrà difficoltà perché gli operatori del settore conoscono già gli aspetti generali del reciproco riconoscimento e già adoprano moduli standard, ad esempio con il mandato d'arresto europeo.

Poiché la cooperazione giudiziaria registrerà un sensibile miglioramento, è probabile che l'intensità della cooperazione tra Stati membri aumenti, il che risulterà in un aumento degli oneri per le autorità competenti che eseguono più richieste. Le conseguenze finanziarie di questa maggiorazione di oneri sarà tuttavia compensata dai benefici di una migliore azione contro la criminalità.

In effetti, come già analizzato nella scheda dettagliata, il miglioramento degli strumenti a disposizione degli operatori del settore comporta una maggiore efficienza del sistema giudiziario penale. Le economie di mezzi e di tempo possono essere ridistribuite per soddisfare altri bisogni delle autorità giudiziarie o di polizia. Una qualità di vita più elevata, in funzione del sentimento di sicurezza e dell'efficienza dello Stato nella lotta alla criminalità, si ripercuote positivamente anche sull'evoluzione della società e quindi sul bilancio dello Stato. È però sicuramente difficile calcolare quantitativamente i benefici che questo tipo di miglioramento comporta.

Infine, questa iniziativa non comporterà costi aggiuntivi per il bilancio delle istituzioni dell'Unione europea, né aumenti di costi per gli operatori economici o per i cittadini, in quanto non prevede alcuna azione pratica.